



REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DI UFFICI E SERVIZI

ASP - ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

Approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. _ del 10 febbraio 2025

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 (Oggetto del Regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi dell'ASP "ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE".
2. Contiene la definizione delle competenze delle strutture organizzative ed il richiamo ai principi fondamentali stabiliti dalle norme vigenti per le funzioni di responsabilità e per la gestione del rapporto di lavoro nell'Azienda.
3. Il regolamento definisce, in particolare, in conformità al d.lgs. 165/2001 e alla contrattazione collettiva nazionale di settore applicabile alle ASP sulla base delle disposizioni regionali, gli aspetti di gestione ed organizzazione dell'ASP "ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE" (in seguito denominata ASP), definisce le responsabilità attribuite al Direttore, ai Dirigenti e ai Responsabili di servizio, gli aspetti e le modalità tecnico amministrative e di gestione dei servizi e degli aspetti che attengono all'operatività ed alla funzionalità delle strutture e potrà essere modificato o integrato con altri provvedimenti regolamentari, anche autonomi, della medesima natura, nonché integrato da procedure aziendali operative e di dettaglio.

Art. 2 (Principi e finalità dell'organizzazione)

1. L'organizzazione dell'ASP è finalizzata al pieno conseguimento delle finalità istituzionali di cui al Capo II art. 3 comma 2 dello Statuto e si ispira ai seguenti principi:
 - a) soddisfacimento dei bisogni dell'utenza e della comunità locale, attraverso il perseguimento di elevati livelli di qualità e di personalizzazione dei servizi erogati e la costante valorizzazione della persona come individuo;
 - b) uniformità sostanziale degli standard di servizio nelle diverse strutture gestite dall'Azienda, nel rispetto delle loro differenti caratteristiche funzionali;
 - c) promozione e sostegno di forme di partecipazione attiva e di rappresentanza degli interessi degli utenti e dei loro familiari;
 - d) funzionalità rispetto ai compiti, agli obiettivi affidati ed ai programmi di attività da realizzarsi secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
 - e) integrazione tra le varie componenti aziendali, da realizzarsi anche attraverso un sistema organico di circolazione delle informazioni, allo scopo di garantire l'interazione delle attività svolte e delle competenze messe in campo in vista del risultato di servizio per l'utente finale;

- f) flessibilità nella gestione dei servizi e nella organizzazione del personale, allo scopo di assicurare nel tempo la capacità dell'Azienda e dei suoi servizi di rispondere con adeguatezza all'evoluzione dei bisogni degli utenti e ai cambiamenti dello scenario in cui si trova ad operare;
 - g) valorizzazione delle risorse umane presenti in Azienda, coinvolgimento e responsabilizzazione nel raggiungimento dei risultati anche attraverso il sostegno formativo alla crescita professionale e la gestione di una mobilità interna attenta allo sviluppo e all'ampliamento delle competenze;
 - h) garanzia di imparzialità, riservatezza, trasparenza delle attività di servizio e amministrative e delle risorse impiegate;
 - i) adozione di sistemi di misurazione delle performance dell'Azienda e di valutazione delle prestazioni del personale con la finalità di riconoscere i meriti e promuovere il miglioramento continuo;
 - j) interconnessione con i servizi svolti dal sistema integrato dei soggetti pubblici di cui al Capo IV della L.R.n.11/2016 e dagli altri soggetti pubblici e privati per sviluppare ogni possibile sinergia al fine di garantire risposta ai bisogni dei cittadini e alle strategie dei soci in materia di welfare di comunità;
 - k) orientamento al miglioramento continuo ed all'innovazione dei servizi.
2. L'organizzazione dell'ASP rispetta i principi della distinzione fra funzioni di indirizzo, programmazione e verifica dei risultati distintamente riservate al Consiglio di Amministrazione e responsabilità gestionali riservate alla dirigenza.
3. L'attività gestionale rientra nella competenza esclusiva del Direttore, Dirigenti e Responsabili, che sono responsabili della direzione delle strutture a cui sono preposti, nonché della gestione economica, tecnica e amministrativa, mediante l'esercizio di autonomi poteri di spesa, dell'organizzazione ed amministrazione delle risorse umane, del razionale impiego di quelle strumentali e rispondono dei risultati conseguiti in base agli obiettivi e alle risorse loro assegnate.

Art. 3 (Atti di organizzazione)

1. Gli Atti di organizzazione definiscono l'articolazione interna e le modalità di funzionamento operativo della macrostruttura approvata dall'ASP e sono adottati dal Direttore e dai Dirigenti, secondo le competenze attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.

Art. 4 (Gestione delle risorse umane)

1. L'Azienda nella gestione delle risorse umane:

- garantisce condizioni di pari dignità nel lavoro e di pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori nella formazione e nell'avanzamento professionale e di carriera;
- cura costantemente la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione del personale;
- valorizza le capacità, lo spirito di iniziativa e l'impegno operativo di ciascun dipendente;
- assicura l'utilizzazione di locali ed attrezzature, che tutelando la sicurezza e l'igiene, garantiscano agevoli condizioni di lavoro;
- individua criteri di priorità nell'impegno flessibile del personale, ricercando soluzioni organizzative allo scopo, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare;
- garantisce la valorizzazione dell'esperienza professionale e della qualificazione acquisita dal personale dipendente, anche attraverso la previsione di procedure selettive per la progressione economica all'interno delle categorie e per la progressione verticale nel sistema di classificazione.

2. L'ASP garantisce, compatibilmente con le esigenze di organizzazione delle strutture assistenziali, degli uffici e del lavoro, priorità nell'impiego flessibile per i dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.

Il Piano formativo si inserisce all'interno del Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione, si sviluppa in coerenza con il Piano delle attività e dialoga con i documenti programmatici di sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria. Costituisce il documento programmatico degli interventi formativi attraverso i quali l'ASP supporta la crescita professionale e valorizza il personale, favorendo il raggiungimento degli obiettivi strategici dell'organizzazione. Il Piano, definisce le risorse e i percorsi formativi finalizzati allo sviluppo professionale e alla crescita organizzativa, in linea con gli obiettivi di performance e di miglioramento della qualità dei processi, aderenti alle linee d'indirizzo nazionali e regionali. Le risorse a bilancio per la formazione del personale sono annualmente determinate, di norma, in misura non inferiore alla quota minima prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile e, comunque, in misura sufficiente a garantire l'attuazione del piano di formazione.

Art. 5 (Metodologie permanenti di valutazione)

1. L'Azienda adotta il Documento, così come predisposto nelle linee guida al successivo comma 2, che si compone degli elementi caratterizzanti il metodo per la valutazione dei risultati e della

prestazione dei dipendenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato. Il contenuto del documento si uniforma ai principi gestionali del processo di valutazione, nell'alveo delle norme proprie dei CCNL con effetti discendenti sullo sviluppo professionale dei dipendenti, nonché l'applicazione del trattamento economico proprio degli istituti contrattuali premianti.

2. L'Azienda aggiorna sistematicamente il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance sulla scorta delle indicazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica e previo parere dell'Organismo di Valutazione. La valutazione delle prestazioni e dei risultati avviene nel modo seguente:
 - il C.d.A. valuta il Direttore sulla base della proposta dell'Organismo di Valutazione;
 - il Direttore, coadiuvato dall'OIV, propone al C.D.A la valutazione dei Dirigenti, tenendo conto del contratto nazionale di riferimento;
 - i Dirigenti valutano i dipendenti assegnati alla propria struttura ivi compresi i responsabili titolari di incarichi di Elevata Qualificazione assegnati alla struttura e ne comunicano i risultati all'Organismo di Valutazione.

Art. 6 (Comitato Unico di Garanzia)

1. È istituito, ai sensi dell'art. 21 della Legge n. 183/2010, il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. La nomina, i compiti e le modalità di funzionamento sono disciplinati nell'apposito regolamento.

Art. 7 (Organismo Indipendente di Valutazione)

1. Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, è istituito l'Organismo Indipendente di Valutazione che opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.
2. L'O.I.V. esercita le funzioni di valutazione della performance, nonché tutte le funzioni ad esso attribuite dalla legislazione e dai regolamenti dell'Azienda. In particolare:
 - propone al Consiglio di Amministrazione la valutazione del Direttore - coadiuva il Direttore nel processo di valutazione dei dirigenti;
 - il Direttore, coadiuvato dall'OIV, propone al C.d.A. la valutazione dei Dirigenti;
 - ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere oralmente o per iscritto informazioni agli uffici e servizi dell'Azienda.

3. L'Organismo Indipendente di Valutazione si avvale delle informazioni e dei report elaborati dal controllo di gestione ed a tal fine contribuisce ad indirizzarne l'attività. La nomina, la composizione e le modalità di funzionamento, unitamente al sistema di valutazione delle performance, sono disciplinati da apposito Regolamento.

Art. 8 (Ufficio Relazioni con il Pubblico)

1. Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, è istituito l'Ufficio Relazioni con il pubblico con lo scopo di garantire la trasparenza amministrativa e la qualità dei servizi, e di fornire uno strumento organizzativo adeguato alle esigenze di attuazione delle funzioni di comunicazione istituzionale e contatto con i cittadini.
2. All'URP competono inoltre tutte le funzioni e le attribuzioni stabilite dalla normativa vigente.

Art. 9 (Uffici e ruoli istituiti in base alla normativa)

1. Spetta al Direttore assicurare il rispetto delle normative nazionali e regionali relative all'ASP, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, di uffici o ruoli con le specifiche funzioni e responsabilità assegnate dalla legge.
2. Salvo diversa attribuzione della legge, dello Statuto e del presente Regolamento, il Direttore vi provvede con proprio Atto di organizzazione, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

TITOLO II – ORGANI DI GOVERNO

Art. 10 (Funzioni)

1. Le funzioni del Consiglio di Amministrazione e del Presidente sono definite dallo Statuto, nel rispetto del D.Lgs.n.165/2001 e successive modifiche e integrazioni, della Legge Regionale n. 2/2019 e dei relativi regolamenti attuativi.

Art. 11 (Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione svolge funzioni strategiche di indirizzo e verifica sulla gestione dell'Azienda. Spetta pertanto al Consiglio di Amministrazione la definizione degli obiettivi, delle priorità, dei piani e programmi da attuare e delle direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione e l'adozione degli altri atti rientranti nello svolgimento di tali

funzioni, oltre alla verifica circa la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi formulati.

2. In coerenza con quanto indicato nello Statuto il Consiglio di Amministrazione:
 - a) approva lo Statuto e le relative modifiche;
 - b) approva i regolamenti di organizzazione e di contabilità e le relative modifiche e ogni altro regolamento atto a garantire l'ordinato funzionamento della ASP;
 - c) approva i piani e i programmi, in coerenza con gli atti di programmazione regionale in materia, indicando indirizzi della gestione;
 - d) approva i bilanci di previsione e di esercizio, oltre a tutti gli atti di rendicontazione sulla gestione economico-finanziaria e patrimoniale delle ASP;
 - e) verifica la rispondenza dei risultati della gestione agli obiettivi indicati;
 - f) nomina, su proposta del Presidente e previo espletamento di una procedura di evidenza pubblica, il Direttore ed assegna allo stesso le risorse umane e finanziarie necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati;
 - g) nomina, previo espletamento di una procedura di evidenza pubblica, gli organismi di controllo interno con le modalità previste dal regolamento dell'ASP;
 - h) approva la dotazione organica e il piano di fabbisogno del personale dell'ASP su proposta del Direttore;
 - i) delibera i programmi di dismissione, conservazione, valorizzazione e acquisto di beni immobili nel rispetto delle prescrizioni regionali emanate ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale n. 2 del 2019 e dei regolamenti attuativi;
 - j) approva le proposte di contratti di servizio;
 - k) delibera la partecipazione in organismi di natura pubblica o privata e designa i propri rappresentanti negli stessi;
 - l) provvede all'attivazione delle forme di partecipazione, in particolare degli utenti dei servizi dell'ASP, in particolare degli utenti dei servizi dell'ASP e dei loro familiari.

Art. 12 (Presidente)

1. Al Presidente competono:
 - la legale rappresentanza dell'Ente;
 - convocare e presiedere le sedute del Consiglio d'Amministrazione e stabilire l'ordine del giorno dei lavori del Consiglio;
 - curare l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione;

- adottare in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno di competenza del Consiglio, sottoponendolo a ratifica dello stesso in adunanza da convocarsi entro 30 giorni;
 - adottare i provvedimenti che gli competono previsti dalle leggi, dai regolamenti e dallo Statuto.
2. Nel caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, nonché in caso di vacanza della carica e sino alla nomina del nuovo Presidente, le funzioni sono esercitate dal consigliere più anziano per età.
 3. Il Presidente, nella sua qualità di rappresentante legale dell'ASP esercita la supervisione sul suo regolare funzionamento, cura i rapporti istituzionali con la Regione Lazio, Roma Capitale, la Città Metropolitana di Roma e ogni altra Amministrazione pubblica.
 4. In coerenza con quanto indicato nello Statuto, compete al Presidente la sottoscrizione in nome e per conto dell'Azienda di tutti gli atti nei quali è richiesta la firma del Rappresentante Legale e quelli non riservati dalla legge e dal presente Regolamento al Direttore ed ai Dirigenti d'Area.

TITOLO III – STRUTTURA ORGANIZZATIVA E FUNZIONI DI DIREZIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 13 (Principi)

1. La struttura organizzativa risponde alle esigenze di funzionamento e di sviluppo dell'Azienda e si articola nel rispetto delle norme di cui al presente Titolo III in considerazione dei servizi conferiti dai committenti, della specificità degli obiettivi, della dotazione organica e del contesto istituzionale e territoriale in cui l'Azienda opera.
2. La struttura organizzativa tiene conto dei seguenti principi:
 - separazione tra poteri di indirizzo e programmazione spettanti al Presidente e al Consiglio di Amministrazione, e poteri di gestione attribuiti al Direttore e ai Dirigenti;
 - rispetto dei principi di efficacia e efficienza dell'azione amministrativa;
 - perseguimento di una elevata qualità dei servizi offerti, nel rispetto del pareggio del bilancio dell'equilibrio tra costi e ricavi;
 - sviluppo, nell'ambito degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, di progetti innovativi per il miglioramento dei servizi offerti alla collettività.
3. La struttura organizzativa rappresenta altresì un riferimento per:

- l'impostazione dei sistemi dei centri di costo e di ricavo, della contabilità analitica e del conseguente sistema di controllo di gestione;
- l'individuazione dei centri di responsabilità ed i loro preposti;
- la definizione dei rapporti gerarchici e/o funzionali ai fini della gestione di processi e attività operative e del conseguente sistema di valutazione delle prestazioni.

Art. 14 (Articolazione)

1. La struttura organizzativa:

- si caratterizza come un sistema aperto volto a garantire il massimo grado di interazione con il contesto socio – sanitario – economico – istituzionale locale, regionale, nazionale;
- si articola in strutture organizzative che si identificano per gli obiettivi, gli scopi, e le finalità che le caratterizzano;
- è definita secondo funzioni di linea che operano in logica prestazionale di servizio verso gli utenti esterni delle loro attività;
- è definita secondo funzioni di staff (interne) che operano in logica prestazionale di servizio verso gli utenti interni della loro attività;
- è volta ad assicurare la massima integrazione operativa e strategica tra le strutture di linea e quelle di staff.

2. La struttura organizzativa si articola in:

- **Direzione**

Sono collocate, quale posizione di staff alla Direzione, le funzioni di supporto alle attività di coordinamento e di gestione complessiva dell'Azienda.

- **Aree Funzionali, articolate in Servizi**

- **Servizi, articolati in Uffici.**

3. Possono inoltre essere costituite, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione e con apposito provvedimento del Direttore, Unità di progetto, che interessino soggetti appartenenti a diverse direzioni, per il raggiungimento di obiettivi riguardanti i diversi ambiti di competenza dell'ASP o per la realizzazione di programma o progetti di particolare rilevanza strategica.

4. Le Unità di progetto possono essere affidate anche alla responsabilità gestionale ed al coordinamento operativo di posizioni dirigenziali e/o apicali non appartenenti all'Area dei Funzionari ed Elevata qualificazione ma comunque in possesso di idonea professionalità. Nel

provvedimento di costituzione sono definiti gli obiettivi, le funzioni e le responsabilità, determinate le risorse umane, finanziarie e tecniche necessarie e fissati i tempi di realizzazione.

5. Il Direttore per esigenze organizzative, può procedere con propria determinazione ad aggregazioni temporanee di Unità Organizzative.
6. L'articolazione della struttura, elemento di individuazione delle competenze ai vari livelli per materia omogenee, non costituisce fonte di rigidità organizzativa ma razionale ed efficace strumento di gestione. Deve essere pertanto assicurata la massima collaborazione ed il continuo interscambio di attività, esperienze ed informazioni tra le varie Aree dell'Azienda.
7. I Dirigenti e/o Responsabili di Servizio ricoprono in Azienda un ruolo caratterizzato da elevato grado di autonomia, professionalità e potere discrezionale attribuiti mediante delega formale; assumono piena responsabilità nell'utilizzo delle risorse assegnate e nel raggiungimento dei risultati in conformità agli obiettivi aziendali e alle direttive impartite dal Direttore e ferma restando la complessiva responsabilità gestionale di quest'ultimo, provvedono alla gestione delle articolazioni organizzative di loro competenza ponendo in essere tutti gli atti necessari, anche a rilevanza esterna, e sovrintendono e coordinano il relativo personale.
8. La responsabilità di un servizio o ufficio è normalmente riservata al personale dell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione del CCNL Funzioni Locali e non implica alcun automatismo rispetto alla titolarità di incarichi di Elevata Qualificazione.

Art. 15 (Aree funzionali)

1. Sono unità organizzative di massimo livello, istituite in relazione allo svolgimento di ambiti ampi di funzioni, omogenee con riferimento ai destinatari dei servizi forniti. Coordinano i Servizi di secondo livello, ne curano l'integrazione, ne promuovono la progettualità, e assicurano l'efficacia e la funzionalità delle attività trasversali, proponendo le necessarie modifiche e innovazioni organizzative, tecnologiche e di servizio negli ambiti di competenza.
2. Ciascuna Area è affidata alla responsabilità di un Dirigente. Le Aree rispondono alla Direzione dei risultati attesi e delle risorse assegnate e promuovono l'innovazione organizzativa, tecnologica e di servizio negli ambiti di competenza.
3. Sono istituite tre Aree funzionali: l'Area Servizi alla Persona, Amministrativa e Tecnica.

Art. 16 (Area Servizi alla Persona)

1. L'Area Servizi alla Persona è responsabile di tutto il sistema di erogazione dei servizi alla persona, ne cura l'integrazione con le prestazioni di competenza degli altri soggetti pubblici del sistema integrato dei servizi sociali di cui al Capo IV della L.R.n.11/2016, coordina il lavoro di rete e i rapporti con i servizi regionali, di area vasta, delle ASL, comunali e/o municipali e con gli altri attori sociali e sanitari del territorio.
2. È responsabile della gestione delle risorse che contribuiscono ai processi di erogazione delle attività e dei servizi (sociali, socio-sanitari, socio-educativi ed educativi, rivolti a persone minorenni, a persone adulte in difficoltà, a persone con disabilità, a persone anziane, ecc...).
3. Risponde degli obiettivi attesi e promuove l'innovazione organizzativa e di servizio in linea con il nuovo modello di welfare locale.

Art. 17 (Area Amministrativa)

1. L'Area Amministrativa è responsabile della gestione delle risorse e dei processi di supporto alla produzione dei servizi alla persona e ne promuove l'ottimizzazione e l'integrazione.
2. Provvede a fornire il supporto alla direzione finalizzato all'acquisizione e alla gestione amministrativa delle risorse umane dell'Azienda, nonché alla loro valorizzazione con politiche attive, ai processi di supporto alla produzione dei servizi e, più in generale, al funzionamento complessivo dell'Azienda promuovendo l'innovazione organizzativa e di servizio e presidiando l'aggiornamento del know-how specialistico.
3. È responsabile della predisposizione dei documenti di programmazione delle risorse economiche e finanziarie dell'Azienda, della gestione del bilancio, della contabilità, della fatturazione, dei pagamenti e della cassa economale, curando gli adempimenti e le certificazioni fiscali e tributarie.

Art. 18 (Area Tecnica)

1. L'Area Tecnica è responsabile della gestione delle risorse e dei processi di supporto alla produzione dei servizi alla persona e ne promuove l'ottimizzazione e l'integrazione.
2. È responsabile dei processi di acquisto di beni, servizi e lavori e la relativa contrattualistica per l'Azienda; gestisce e coordina le risorse destinate alla progettazione, ai bandi di gara e appalti

e ai processi di gestione e di valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare aziendale, curando la logistica, la manutenzione, la gestione degli impianti e delle infrastrutture.

Art. 19 (Servizi)

1. Rappresentano unità organizzative di secondo livello, dotate di rilevante complessità e organizzate per la gestione di un insieme integrato di processi diversi, omogenei con riferimento ai servizi erogati, alle competenze richieste o agli utenti serviti.
2. Possono essere istituite per la gestione di processi di erogazione di servizi rivolti all'utente finale (servizi di linea) o di processi amministrativi e tecnici a supporto delle prime e del funzionamento complessivo del sistema aziendale (servizi di staff).
3. Sono caratterizzate da elevata responsabilità di risultato e il Responsabile ne risponde al rispettivo Dirigente di Area o al Direttore, nel caso di svolgimento di funzioni di staff incardinate nella Direzione.
4. La loro istituzione e le eventuali modifiche sono di competenza del Consiglio di Amministrazione che vi provvede con apposito Atto di indirizzo, su proposta del Direttore, di concerto con il Dirigente di Area competente.
5. L'inquadramento giuridico dei responsabili dei Servizi viene definito nello stesso Atto di organizzazione.

Art. 20 (Uffici)

1. Costituiscono suddivisioni interne ai Servizi, caratterizzate da ambiti specifici e omogenei di attività e di processi e da gruppi di lavoro dedicati. In tal caso rispondono al Responsabile di Servizio, che ne assicura l'integrazione operativa e garantisce la mobilità interna del personale in funzione dei programmi da attuare e delle risorse disponibili.
2. Possono anche essere unità di supporto ai ruoli dirigenziali e in tal caso rispondono al Dirigente di riferimento.
3. Sono istituite e modificate, secondo criteri di efficienza ed efficacia organizzativa, con Atto di organizzazione del Direttore o del Dirigente di Area, su proposta del Responsabile di Servizio, di concerto con il Direttore.

Art. 21 (Unità o ruoli di progetto, ricerca e studio)

1. Sono unità/ruoli costituiti per il raggiungimento di obiettivi specifici, non rientranti nelle competenze delle singole strutture permanenti. Di norma hanno durata limitata nel tempo. Sono rette da un Dirigente o da un Responsabile e rispondono al Direttore del raggiungimento degli obiettivi assegnati.
2. Sono istituite dal Direttore, previo atto di indirizzo emanato dal Consiglio di Amministrazione, con apposito Atto di organizzazione, nel quale sono indicati tra l'altro gli obiettivi specifici assegnati, i risultati attesi, le risorse eventualmente attribuite e la durata.
3. All'atto dell'istituzione, qualora la responsabilità sia attribuita ad un Dirigente, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore e ferma restando l'osservanza delle specifiche disposizioni di cui alla L.R.n.2/2019 in ordine al tetto massimo retributivo accordato ai dirigenti delle ASP e le prescrizioni vincolanti stabilite in tal senso dal CCNL di riferimento, può determinare una graduazione della posizione diversa da quella attribuita ai Dirigenti di Area funzionale, con conseguente diverso trattamento economico.

Art. 22 (Programmazione e pianificazione delle risorse umane)

1. La programmazione e la pianificazione della quantità e della qualità del personale dell'Azienda sono funzionali alle politiche e agli obiettivi dell'Azienda stessa, e vengono realizzate attraverso gli strumenti costituiti da:
 - il programma triennale del fabbisogno di personale;
 - la dotazione organica;
 - il piano annuale del personale.
2. Ogni anno, contestualmente alla predisposizione dei documenti di programmazione economico-finanziaria e all'approvazione del PIAO, il C.d.A. aggiorna il programma triennale e annuale del fabbisogno di personale, sulla base delle proposte del Direttore.
3. Gli strumenti di programmazione e pianificazione di cui al precedente comma possono essere rivisti e aggiornati nel corso dell'anno, in funzione di esigenze nuove e impreviste nel rispetto dei generali principi di efficienza, efficacia ed economicità.
4. Nell'ambito delle operazioni di formazione degli atti di programmazione economico-finanziaria, il Direttore prende in esame l'assetto organizzativo, l'organico effettivo dell'Azienda e il quadro di assegnazione del personale Direzioni/Servizi/Unità operative, ne

valuta l'adeguatezza in ragione dei programmi, delle risorse umane, economiche e strumentali disponibili, dei principi di corretta gestione ed organizzazione. A conclusione di tale esame presenta al C.d.A. proposte in relazione alla politica di assunzione, alla distribuzione della dotazione di organico tra le diverse strutture operative.

5. Per dotazione organica si intende la dotazione complessiva dei posti suddivisi unicamente secondo la classificazione contrattuale in vigore. L'appartenenza al profilo professionale individua esclusivamente il particolare tipo di professionalità e non ha rilevanza ai fini del posizionamento.
6. La dotazione organica rappresenta uno strumento gestionale di massima flessibilità dell'organizzazione e dell'impiego delle risorse umane.

TITOLO IV - FUNZIONI DI DIREZIONE

Art. 23 (Direttore)

1. Il Direttore è la figura apicale dell'organizzazione ed ha la responsabilità della gestione complessiva dell'Azienda e del raggiungimento degli obiettivi strategici definiti dagli organi di governo, avvalendosi dei Dirigenti di Area e dei Responsabili di Servizio e coordinandone l'azione, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia.
2. Al Direttore competono tutti i poteri non riconducibili alle funzioni di indirizzo, programmazione e verifica dei risultati che sono riservati al Consiglio di Amministrazione.
3. Il Direttore supporta il Consiglio di Amministrazione nell'analisi di impatto e nella definizione delle strategie aziendali e delle relative modalità attuative.
4. Risponde direttamente al Consiglio di Amministrazione dell'attività amministrativa complessiva, del funzionamento organizzativo, delle risorse umane, economiche e finanziarie assegnate, della corretta realizzazione del budget, della qualità dei servizi resi, adotta atti e provvedimenti amministrativi compresi quelli che impegnano l'Azienda verso l'esterno e a tal fine dispone di autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane strumentali e di controllo nei limiti definiti dalla normativa, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
5. Nell'esercizio del suo ruolo tiene i rapporti con tutti i soggetti coinvolti nelle strategie aziendali, rappresentando l'Azienda in tutte le sedi tecniche e gestionali e nei casi in cui sia delegato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

6. L'incarico di Direttore può essere conferito, con contratto di diritto privato a tempo pieno e determinato, previa procedura ad evidenza pubblica, a soggetti esterni o a personale dipendente dall'ASP, in possesso dei requisiti di adeguata competenza ed esperienza in materia di servizi alla persona previsti dall'articolo 11, comma 2 della L.R. n. 2/2019, dall'articolo 17 dello Statuto e dall'articolo 11 del Regolamento regionale n. 17/2019, come specificati nell'apposito avviso di selezione e secondo le modalità ivi definite.
7. Nel caso in cui l'incarico sia attribuito a persona dipendente dall'ASP, la persona è collocata in aspettativa senza assegni per tutta la durata dello stesso. Alla conclusione dell'incarico, il dipendente verrà riassegnato alla categoria, alla posizione economica e al profilo originariamente rivestiti e, ove possibile, alla posizione lavorativa occupata in precedenza.
8. La durata dell'incarico è stabilita dal C.d.A., in sede di emanazione dell'avviso pubblico, attenendosi ai limiti temporali stabiliti dalla L.R. n. 2/2019 e dai relativi regolamenti attuativi.
9. Il trattamento giuridico ed economico del Direttore, fermi restando i limiti stabiliti dalla L.R.n.2/2019 e dai relativi regolamenti attuativi, è determinato con riferimento al Contratto Collettivo Nazionale del Personale Dirigente del Comparto Funzioni Locali ed è integrato, entro i limiti previsti dalla citata contrattazione collettiva, da una retribuzione di posizione e di risultato commisurata alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità ed ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi gestionali assegnati dal Consiglio di Amministrazione.
10. I risultati raggiunti dal Direttore in riferimento agli obiettivi annuali assegnati, alle competenze manageriali espresse, alla rispondenza dell'attività complessivamente svolta agli indirizzi e alle direttive del Consiglio di Amministrazione, sono oggetto di verifica e di valutazione da parte dall'Organismo Indipendente di Valutazione.
11. Sulla base della proposta di valutazione formulata dall'Organismo Indipendente di Valutazione, il Consiglio di Amministrazione, al quale compete la sua approvazione, si esprime in merito ed attribuisce l'indennità di risultato al Direttore.
12. Nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi ritenuti essenziali, accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione o di inadempimenti rilevanti o di inosservanza delle direttive generali impartite e previa contestazione, l'incarico di Direttore può essere revocato o risolto con atto motivato del Consiglio di Amministrazione secondo le disposizioni del codice civile e del contratto collettivo.

Art. 24 (Attribuzioni del Direttore)

1. In coerenza con quanto indicato nello Statuto, compete al Direttore:
 - a. sovrintendere alla gestione dell'Istituto, dirigendo e coordinando l'attività dei dirigenti ai fini dell'attuazione dei piani e dei programmi dell'Ente;
 - b. collaborare con l'organo di indirizzo politico-amministrativo, esprimendo il parere di legittimità sugli atti adottati e formulando proposte nelle materie di propria competenza;
 - c. adottare tutti i provvedimenti organizzativi e strumentali finalizzati al conseguimento degli obiettivi fissati dall'organo di indirizzo politico-amministrativo;
 - d. provvedere, nell'ambito della dotazione organica e secondo le normative vigenti, all'assunzione del personale ed al conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza nonché di assistenza legale;
 - e. adottare i provvedimenti disciplinari secondo le norme vigenti;
 - f. sovrintendere alla redazione e all'aggiornamento annuale dell'inventario dei beni immobili e mobili;
 - g. curare le procedure e gli atti di gestione del patrimonio in esecuzione delle direttive impartite dall'organo di indirizzo politico-amministrativo;
 - h. determinare annualmente, sulla base dei criteri fissati dall'organo di indirizzo politico-amministrativo, le rette degli ospiti;
 - i. proporre all'organo di indirizzo politico-amministrativo, in base alle esigenze di gestione ed ai programmi dell'Ente, lo schema di bilancio annuale e pluriennale e le eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie nel corso dell'esercizio;
 - j. sottoporre all'organo di indirizzo politico-amministrativo lo schema del conto consuntivo, del conto economico e del conto patrimoniale;
 - k. curare le procedure di appalto per l'esecuzione di opere, per l'acquisizione di servizi, forniture e lavori;
 - l. adottare tutti gli atti nelle materie e nei limiti di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
 - m. svolgere le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione.

Art 25 (Comitato di direzione)

1. È istituito il Comitato di direzione, composto dai Dirigenti e presieduto dal Direttore, con funzioni di condivisione delle informazioni, di istruttoria di problematiche e provvedimenti complessi riguardanti il funzionamento e le prospettive dell'Azienda, nonché di attivazione di modalità interfunzionali e cooperative per l'attuazione degli indirizzi definiti e dei provvedimenti assunti dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Comitato è convocato periodicamente dal Direttore e sono tenuti a partecipare i Dirigenti. A discrezione del Direttore possono essere convocati alle sedute del Comitato, per la trattazione di temi specifici, anche Responsabili di Servizio e dipendenti titolari di incarichi di Elevata Qualificazione. Delle riunioni, degli argomenti affrontati e delle decisioni assunte viene redatto sintetico verbale.

Art 26 (Sistema delle deleghe)

1. Le competenze gestionali sono attribuite dal Direttore mediante atti di delega ai Dirigenti i quali, per ragioni organizzative, di semplificazione, di efficienza o di specificità professionale, delegano i Responsabili di Servizio, secondo il modello organizzativo aziendale; a quest'ultimi compete pertanto la responsabilità di attuazione autonoma di tutte le attività e degli atti amministrativi connessi alle suddette competenze. La revoca motivata delle deleghe conferite può avvenire in qualsiasi momento ed ha luogo nelle stesse forme seguite per il loro conferimento.
2. Il soggetto delegato ha la piena responsabilità, a qualsiasi effetto interno ed esterno all'Azienda, degli atti compiuti.
3. Nel caso di inerzia del soggetto delegato il Direttore e/o i dirigenti possono adottare direttamente l'atto di diritto privato o il provvedimento ovvero delegarne ulteriormente l'adozione ad altro incaricato previa comunicazione al delegato rimasto inerte.
4. Il Direttore nell'ambito dell'eventuale attività di controllo può, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, annullare d'ufficio e/o revocare provvedimenti amministrativi illegittimi o inopportuni assunti dal delegato.

Art. 27 (Dirigenti)

1. Gli incarichi dirigenziali sono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore, a Dirigenti interni in servizio e/o a soggetti esterni secondo i limiti propri del Fabbisogno del Personale, secondo le modalità e le procedure previste dalla normativa vigente e dall'apposito Regolamento per l'accesso dell'ASP. Il conferimento degli incarichi è effettuato secondo criteri di competenza ed esperienza professionale alla luce delle strategie e degli obiettivi di servizio dell'ASP.

2. L'atto di incarico deve essere motivato e deve contenere natura, caratteristiche e durata dell'incarico, comunque commisurata alle attività e ai risultati da realizzare. Gli incarichi sono a tempo determinato e rinnovabili secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
3. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati nei casi e con le modalità di cui alla normativa vigente, secondo le disposizioni del codice civile e del contratto collettivo di categoria. La valutazione delle prestazioni dei Dirigenti compete al Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore coadiuvato dall'Organismo Indipendente di Valutazione. Qualora l'incarico sia conferito al personale dipendente dell'ASP appartenente all'Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione in possesso dei requisiti richiesti, il soggetto è posto in aspettativa senza assegni e con riconoscimento dell'anzianità di servizio, per tutta la durata dell'incarico, con conservazione del posto in dotazione organica per tutta la durata del contratto a tempo determinato.
4. Per l'attribuzione di incarichi dirigenziali a tempo determinato a soggetti assunti dall'esterno, per la copertura dei posti vacanti sulla base del Fabbisogno triennale, trovano applicazione le seguenti previsioni, nel rispetto delle normative vigenti. L'individuazione dei soggetti deve avvenire tramite selezione pubblica, con apposito avviso da pubblicare sul sito istituzionale dell'ASP. Una commissione nominata dal C.d.A. provvede alla valutazione dei curricula e allo svolgimento di eventuale colloquio, secondo le modalità stabilite dallo stesso avviso. La scelta del candidato tra quelli valutati idonei dalla Commissione, a cui attribuire l'incarico, è di competenza del C.d.A.
5. Il contratto di lavoro a tempo determinato non può eccedere il termine di tre anni.

Art. 28 (Dirigenti di Area funzionale: attribuzioni)

1. I Dirigenti di Area funzionale sono dotati di un elevato grado di autonomia e, in conformità agli obiettivi aziendali e alle direttive impartite dal Direttore e dagli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, assumono piena responsabilità nell'utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali loro assegnate e nell'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti, ponendo in essere gli atti necessari, anche a rilevanza esterna, che la legge, lo Statuto, il presente Regolamento nonché altri atti regolamentari dell'Azienda non riservano agli Organi di governo e al Direttore.
2. In particolare, fanno capo ai Dirigenti di Area funzionale le seguenti funzioni:

- a. collaborano con il Direttore nella formulazione del bilancio e nella definizione dei programmi di attività, monitorandone l'andamento per la parte di competenza;
- b. formulano proposte ed esprimono pareri al Direttore e svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dal Direttore;
- c. concorrono alla individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'Area cui sono preposti, anche al fine dell'elaborazione della dotazione organica;
- d. propongono, di concerto con il Direttore che la sottopone al Consiglio di Amministrazione, l'istituzione, la modifica e l'eventuale soppressione dei Servizi in cui si articola l'Area;
- e. definiscono con appositi Atti di Organizzazione, in conformità con le direttive definite dal Direttore e sentiti i responsabili dei Servizi, l'organizzazione interna ai Servizi secondo criteri di economicità e flessibilità e sovrintendono e coordinano il relativo personale, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia, gestendone la mobilità all'interno dell'Area;
- f. assegnano gli obiettivi ed effettuano la valutazione delle prestazioni dei Responsabili di servizio e, sentiti questi ultimi, la valutazione del personale assegnato all'Area;
- g. assegnano gli obiettivi ed effettuano la valutazione delle prestazioni dei dipendenti che insistono all'interno della propria Area funzionale, ivi compreso il personale appartenente all'Area Funzionari ed Elevata Qualificazione sottoponendola per la validazione al Direttore;
- h. svolgono attività di verifica gestionale e di controllo nello svolgimento delle attività di servizio e amministrative dell'Area, disponendo eventuali interventi correttivi al fine di garantire la qualità, la trasparenza e l'integrità dell'azione;
- i. sostituiscono il Direttore in caso di breve assenza o impedimento temporaneo sulla base dell'ordine stabilito dal Consiglio di Amministrazione relativamente alle funzioni vicarie;
- j. promuovono l'innovazione organizzativa, tecnologica e di servizio dell'Area di competenza;
- k. partecipano per le proprie competenze a commissioni esterne, organismi istituzionali locali e regionali, tavoli di lavoro sulla base delle indicazioni del Consiglio di Amministrazione e del Direttore, esprimendo anche pareri laddove richiesti;
- l. esercitano il potere disciplinare nei confronti del personale assegnato.

Art. 29 (Incarichi di progetto, studio, ricerca)

1. Gli incarichi di progetto, studio e ricerca sono caratterizzati da un elevato grado di autonomia nell'ambito dell'incarico e dello specifico obiettivo assegnato. I suddetti incarichi possono essere affidati o a Dirigenti individuati ai sensi del presente Regolamento o a responsabili, incaricati dal Direttore. In conformità agli obiettivi aziendali, alle caratteristiche e ai contenuti dell'incarico e alle direttive impartite dal Direttore, le figure individuate assumono piena responsabilità nell'utilizzo delle risorse assegnate e nel raggiungimento dei risultati di progetto,

ricerca o studio stabiliti dall'Azienda, ponendo in essere gli atti necessari che, nel caso di Dirigenti, possono assumere anche rilevanza esterna.

2. Per lo svolgimento dell'attività loro assegnata fanno direttamente riferimento al Direttore.
3. La durata dell'incarico è commisurata alle attività e ai risultati da realizzare in base alla natura del progetto, dello studio o della ricerca.
4. Per l'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 165/2001, il Presidente si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione. A tali uffici sono assegnati, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Il Presidente si avvarrà del supporto di professionalità adeguate alle competenze del ruolo.

Art. 30 (Responsabili di Servizio)

1. L'incarico di Responsabile di Servizio è attribuito dal Direttore di concerto con il Dirigente dell'Area interessata, a personale aziendale appartenente all'Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione, con riferimento alle caratteristiche professionali e di esperienza possedute.
2. L'incarico è a tempo determinato, rinnovabile e revocabile. Sarà cura del Dirigente di Area e del Direttore assicurare il necessario grado di mobilità nella copertura del ruolo, compatibilmente con la disponibilità di professionalità adeguate.
3. I Responsabili di Servizio:
 - a. collaborano con il Dirigente alla elaborazione di proposte e di pareri relativi al funzionamento dell'Area;
 - b. provvedono, di concerto con il Dirigente di Area, alla programmazione annuale del Servizio, alla assegnazione delle attività al personale e alla definizione degli obiettivi e dei programmi di lavoro e ne controllano lo svolgimento, anche con potere di avocazione in caso di inerzia;
 - c. sottopongono al Dirigente dell'Area proposte di articolazione interna del Servizio;
 - d. sovrintendono al corretto funzionamento della struttura organizzativa affidata, al raggiungimento dei risultati attesi nell'ambito delle risorse di cui dispongono, e al

- coordinamento gestionale del personale assegnato, gestendo direttamente o, se del caso, proponendo al Dirigente di Area eventuali interventi correttivi;
- e. contribuiscono al miglioramento dei servizi erogati assumendo le necessarie iniziative di ottimizzazione dell'attività ordinaria e formulando proposte di sviluppo e di innovazione;
 - f. collaborano con il Direttore, per i servizi di Staff, e con i Dirigenti delle Aree di appartenenza alla valutazione delle attività e delle prestazioni individuali dei dipendenti assegnati al proprio Servizio;
 - g. in caso di specifiche e comprovate ragioni di servizio esercitano temporaneamente funzioni dirigenziali secondo quanto previsto dal Regolamento, compatibilmente con la normativa vigente in materia.

Art. 31 (Incarichi di Elevata Qualificazione)

1. I criteri generali per l'individuazione e la pesatura degli incarichi di Elevata Qualificazione sono definiti, sulla base del relativo Regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni normative in materia e del CCNL "Funzioni Locali" applicato al personale delle ASP.
2. Gli incarichi di Elevata Qualificazione sono istituiti per la direzione di quei servizi e/o di quelle unità organizzative che si distinguono per la particolare complessità organizzativa e per l'impatto sui risultati aziendali in termini di servizio o di presidio amministrativo o tecnico, con riferimento alle esigenze organizzative e ai programmi dell'Azienda e che sono caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale, organizzativa o esperienza.
3. Gli incarichi di Elevata Qualificazione identificano posizioni che richiedono competenze specialistiche elevate e innovative, anche con abilitazioni o iscrizione ad albi, per l'esercizio di particolari responsabilità nell'ambito della ricerca, dell'analisi e della valutazione propositiva di problematiche specialistiche complesse di rilevante interesse per il conseguimento del programma di governo dell'Azienda.
4. Il Direttore, di intesa con i Dirigenti di Area, identifica nella struttura organizzativa aziendale gli incarichi di Elevata Qualificazione e li conferisce per un periodo non superiore a tre anni rinnovabile, con Atto di organizzazione motivato.

5. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con provvedimento scritto e motivato in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale.
6. I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di Elevata Qualificazione sono soggetti a valutazione annuale secondo il sistema di valutazione adottato nell'Azienda.
7. La valutazione dei risultati conseguiti viene effettuata dal Direttore e laddove la Posizione afferente all'incarico di Elevata Qualificazione sia collocata all'interno di un'Area, dal Dirigente di riferimento, con la validazione del Direttore.

Art. 32 (Poteri di avocazione e sostituzione)

1. Il potere di avocazione è esercitato, nei casi di inerzia e fatta salva la responsabilità disciplinare:
 - dal Direttore nei confronti dei Dirigenti di Area e di Progetto, dei Responsabili di Servizio;
 - dal Direttore nei confronti dei dirigenti di Area e di Progetto, dei responsabili di Servizio e delle Elevate Qualificazioni di diretta collaborazione;
 - dai Dirigenti di Area, d'intesa col Direttore, nei confronti dei responsabili di Servizio, delle Elevate Qualificazioni collocate nell'Area.
2. Il potere di avocazione non è esercitabile nei confronti del Direttore da parte del Consiglio di Amministrazione, fatta salva comunque la possibilità di assegnare un termine per l'adozione degli atti e di provvedere in caso di persistente inerzia alla revoca dell'incarico e al recesso dal contratto di lavoro secondo le disposizioni del codice civile e del contratto collettivo per grave inosservanza delle direttive impartite.
3. La sostituzione dei Dirigenti in caso di assenza o impedimento temporaneo è disciplinata con atto organizzativo del Direttore.
4. L'esercizio delle funzioni vicarie del Direttore in caso di dimissioni o scadenza dall'incarico, nelle more della nomina del nuovo Direttore, è definito dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 33 (Incarichi dirigenziali ad interim)

1. Gli incarichi dirigenziali ad interim vengono attribuiti con Atto organizzativo del Direttore, previa informativa al Consiglio di Amministrazione.

Art. 34 (Responsabilità funzionali)

1. Per assicurare il corretto funzionamento organizzativo dell'Azienda, oltre alle responsabilità gerarchiche proprie del livello superiore nei confronti dei propri collaboratori, è prevista una responsabilità funzionale in capo ai responsabili di unità organizzative che hanno il compito di definire standard e regole operative valide per l'intero sistema aziendale o per specifiche figure professionali.
2. È compito del Responsabile funzionale comunicare e motivare alle strutture e alle figure interessate gli standard e le regole operative impartite. Il rispetto delle direttive funzionali ricevute costituisce parte integrante della prestazione professionale di tutto il personale ed è oggetto di valutazione complessiva dell'attività svolta da parte dei Responsabili di Servizio.

Art. 35 (Ufficio Procedimenti Disciplinari)

1. L'Ufficio Procedimenti Disciplinari opera, salvo le infrazioni proprie del potere disciplinare in capo al Direttore e Dirigenti di Area, in caso di sanzioni così come disciplinate dall'art. 55 fino al 55-octies D.Lgs.l.n.165/2001, nonché dal dettato ex art.2106 codice civile.
2. L'attività dello stesso e i termini sottesi al relativo svolgimento sono disciplinati dall'apposito regolamento.

TITOLO V – RISORSE UMANE CAPO I- ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Art. 36 (Competenza organizzativa e gestionale)

1. Gli atti interni di gestione operativa del personale assegnato all'unità organizzativa e gli atti di gestione amministrativa e contabile competono ai rispettivi dirigenti e/o Responsabili.

2. Tutti i contratti di lavoro, inclusi quelli relativi a personale avente qualifica dirigenziale, sono stipulati dal Direttore.
3. I provvedimenti relativi alla risoluzione dei contratti di cui al comma 2 per mancato superamento del periodo di prova sono adottati a seguito di relazione scritta e motivata del Dirigente/ Responsabile di Servizio al quale il dipendente è funzionalmente assegnato utilizzando anche la scheda di valutazione del periodo di prova.
4. I provvedimenti di risoluzione dei contratti di cui al comma 2, per motivi diversi dal mancato superamento del periodo di prova sono adottati previo espletamento delle procedure disciplinari o altre procedure previste per la risoluzione del rapporto di lavoro dai CCNL o dalla normativa vigente.
5. La gestione dei rapporti di lavoro dei Dirigenti dalla stipulazione del contratto individuale alla risoluzione è di competenza del Direttore sulla base di quanto previsto dai CCNL.
6. Gli atti di organizzazione hanno natura privatistica e, pertanto, vengono adottati seguendo i canoni ed i principi del codice civile, delle leggi in materia di lavoro subordinato e dei contratti collettivi nazionali di lavoro; possono assumere la forma di:
 - “Norme organizzative di carattere generale” e “Regolamenti interni” rivolti alla definizione delle discipline, delle procedure e dei criteri necessari per l’applicazione di specifici istituti espressamente demandati dai CCNL alla autonoma determinazione del singolo ente, nel rispetto delle prescritte relazioni sindacali;
 - “Direttive gestionali” di competenza dei singoli Direttori/Dirigenti/Responsabili di servizio per gli aspetti che riguardano l’organizzazione delle rispettive strutture affidate alla loro diretta responsabilità;
 - Atti gestionali dei rapporti di lavoro, di competenza dei singoli Dirigenti/Responsabili.

Art. 37 (Il personale)

1. Il personale dipendente è assegnato alle strutture dell’Azienda secondo il criterio della massima flessibilità organizzativa e gestionale nonché della valorizzazione delle risorse umane, in funzione esclusiva dell’approntamento dell’assetto organizzativo più idoneo al conseguimento degli obiettivi di periodo.
2. In ragione di quanto prescritto dal precedente comma 1, l’attribuzione delle risorse umane alle strutture organizzative dell’Azienda è compiuta in modo dinamico, potendo subire le

modificazioni e gli assestamenti necessari per assicurare la costante rispondenza della dotazione effettiva di personale alle esigenze organizzative, funzionali e di erogazione dei servizi.

3. Nel rispetto dei contenuti della figura professionale e del rapporto di gerarchia ogni dipendente dell'Azienda, inquadrato in una categoria ed in un profilo professionale secondo il vigente CCNL, è assegnato ad una posizione di lavoro, cui corrispondono specifici compiti e funzioni. L'assegnazione alla posizione di lavoro deve rispettare i contenuti della categoria e della figura professionale di appartenenza. Tali contenuti identificano un'area di conoscenze e competenze teorico-pratiche necessarie per svolgere determinati compiti. L'assegnazione alla posizione di lavoro deve inoltre tenere conto delle esigenze di funzionalità delle strutture, di efficacia e qualità dei servizi, di rispondenza ai bisogni degli utenti.
4. Ogni dipendente risponde direttamente delle prestazioni sviluppate nell'ambito della posizione di lavoro assegnata.
5. Per il principio di flessibilità e nel rispetto delle norme contrattuali, la posizione può essere modificata tenuto conto delle effettive capacità professionali del dipendente e delle esigenze di servizio.
6. Il cambiamento di profilo professionale, nell'ambito della stessa categoria, può avere luogo secondo criteri e modalità definiti dall'Azienda nel rispetto delle prerogative sindacali, previo accertamento della relativa professionalità.
7. Il personale può essere adibito a svolgere compiti specifici non prevalenti della categoria superiore. Il diritto al trattamento economico corrispondente all'attività svolta compete, per il periodo di espletamento delle mansioni superiori, soltanto quando sia stato formalmente assegnato per obiettive esigenze di servizio in presenza delle condizioni e secondo i limiti previsti da disposizioni legislative ovvero da contratti collettivi di lavoro.

Art. 38 (L'organizzazione del lavoro)

1. I Dirigenti e i Responsabili hanno la responsabilità nella gestione delle strutture e delle risorse e le capacità di privato datore di lavoro relativamente all'organizzazione delle attività e degli uffici. Spetta ai dirigenti ed ai Responsabili adottare un'organizzazione del lavoro adatta al tipo di attività che svolgono e agli obiettivi che vengono loro assegnati. Nell'organizzazione delle proprie attività i Dirigenti ed i Responsabili sono tenuti a seguire i seguenti criteri volti a

favorire l'integrazione, a garantire maggior produttività ed aumentare il livello di soddisfazione e coinvolgimento del personale:

- adozione delle scelte operative che favoriscano la flessibilità nell'utilizzo delle risorse, superando la frammentazione attraverso un maggior accorpamento di funzioni in uno stesso servizio o ufficio;
- delega di funzioni e responsabilizzazione degli operatori al fine di accompagnare il processo di crescita professionale del personale;
- promozione del lavoro di gruppo e della collaborazione con altri settori per migliorare l'integrazione tra le strutture dell'ente.

Art. 39 (La mobilità interna)

1. La mobilità all'interno dell'ASP, quale strumento di carattere organizzativo, risponde a criteri di flessibilità, competenza e professionalità, economicità e razionalizzazione delle risorse umane, al fine di contemperare le esigenze organizzative dell'Azienda con la crescita professionale del personale.
2. Per garantire quanto sopra l'Azienda definisce annualmente gli effettivi fabbisogni e i posti da ricoprire con mobilità interna, previa informazione alle Organizzazioni Sindacali.
3. La mobilità può essere disposta d'ufficio o volontaria, a seguito di domanda presentata dal dipendente. La mobilità d'ufficio è disposta esclusivamente per dare attuazione ai principi di cui al comma 1 del presente articolo e per le seguenti ragioni:
 - per sopravvenuta inidoneità del lavoratore a proficuo lavoro ma riconosciuto inidoneo temporaneamente o permanentemente allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, certificato dal medico competente o dalla CMV, compatibilmente con le necessità organizzative dell'Azienda;
 - urgenti ed inderogabili esigenze di servizio, specificate e motivate per iscritto, presso il Servizio/unità operativa di destinazione. I provvedimenti rientranti in tale tipologia hanno durata limitata al protrarsi della situazione urgente e/o inderogabile, cessando la produzione degli effetti allo spirare della stessa;
 - organizzazione di Servizio/U.O./Struttura di appartenenza che comporti esubero di personale presso lo stesso Servizio/U.O./Struttura;
 - incompatibilità ambientale motivata di un dipendente nel posto di lavoro ricoperto, tale da compromettere la qualità dell'erogazione del servizio.
4. Per l'applicazione della mobilità d'ufficio si devono avere a riferimento le seguenti normative:

art. 33 della L.104/92, art. 22 della L. 300/70, art. 56 del D.lgs. n. 151/2001 e ogni altra tutela prevista dalla normativa qui non esplicitamente richiamata.

5. I processi di mobilità interna possono essere accompagnati, ove necessario o ritenuto opportuno, da iniziative di formazione, aggiornamento, riqualificazione dei dipendenti coinvolti, funzionali all'espletamento dei compiti da attribuire.
6. L'Azienda, compatibilmente con la struttura organizzativa e con le disponibilità organiche, può utilizzare il dipendente dichiarato inidoneo in mansioni equivalenti a quelle del profilo rivestito, nell'ambito della stessa categoria oppure, ove ciò non sia possibile e con il consenso dell'interessato, anche in mansioni proprie di profilo professionale ascritto a categoria inferiore.
7. Il procedimento di mobilità volontaria inizia con la pubblicazione di un bando di mobilità interna.
8. È possibile, a domanda, la mobilità per interscambio tra due dipendenti con il medesimo profilo professionale, previo parere favorevole dei rispettivi Responsabili.

Art.40 (Distacco)

1. Per comprovate esigenze organizzative, funzionali dell'Azienda e nell'esclusivo interesse della stessa, i dipendenti possono essere temporaneamente distaccati presso altri enti, pubblici e privati, costituiti in qualsivoglia forma giuridica, anche imprenditoriale, per ivi svolgere mansioni connesse alle attività proprie dell'Azienda.
2. Il distacco è disposto, dal Responsabile del Servizio Risorse Umane, previo parere del Dirigente/Responsabile presso cui il dipendente fa riferimento, d'intesa con il Direttore.
3. Sulla base di appositi protocolli d'intesa, l'Azienda può disporre, per singoli progetti di suo specifico interesse e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso imprese di natura privata. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità d'inserimento e l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, da porre comunque a carico delle imprese destinatarie. Il rapporto di lavoro e il relativo obbligo retributivo restano in capo all'Azienda, la quale eroga anche l'eventuale trattamento aggiuntivo, che l'impresa destinataria provvede a rimborsare ai sensi del protocollo stipulato.

4. Il servizio prestato dai dipendenti durante il periodo di assegnazione costituisce titolo valutabile ai fini della progressione in carriera, nel rispetto della disciplina, anche di natura contrattuale decentrata, vigente presso l'Azienda.

Art. 41 (Comando)

1. I dipendenti possono essere temporaneamente assegnati in comando presso altra pubblica amministrazione, nell'interesse di questa e previa motivata richiesta. Il comando può essere realizzato anche a tempo parziale.
2. L'assegnazione di cui al comma 1 può intervenire esclusivamente a tempo determinato, per un periodo non superiore a un anno eventualmente rinnovabile, e con il consenso del lavoratore interessato, previo formale impegno dell'ente che ne fa richiesta di sostenere l'intero costo del tempo del comando, ivi comprese le eventuali spese di trasferta, in quanto dovute ai sensi della normativa nel tempo in vigore.
3. Il comando è disposto dal Responsabile del Servizio Risorse umane, sentito il Responsabile della struttura di assegnazione del dipendente interessato, qualora non ostino, alla sua adozione, esigenze organizzative, funzionali dell'Azienda d'intesa con il Direttore.
4. L'ente di destinazione rimborsa all'Azienda il costo della retribuzione del dipendente in relazione al periodo di lavoro svolto alle dipendenze funzionali dell'ente medesimo; in caso di comando a tempo parziale, il costo è rimborsato in ragione della quota d'orario lavorativo reso in regime di comando. Sono, altresì, rimborsate le eventuali spese di trasferta del dipendente comandato, erogate dall'Azienda a qualsiasi titolo in ragione del comando, in applicazione della normativa nel tempo in vigore.
5. L'Azienda può, per assolvere a proprie esigenze, acquisire la disponibilità temporanea di dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di comando, anche a tempo parziale.

CAPO II – DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 42 (Part-time)

1. Il part-time viene concesso sulla base di quanto previsto dal CCNL vigente, salvo eventuale contrattazione a livello aziendale, con modalità e termini previsti dall'apposito Regolamento.

Art. 43 (Collocamento a riposo)

1. Per il collocamento a riposo del personale dipendente si applica la disciplina in materia di trattamenti pensionistici per il personale del pubblico impiego.

Art. 44 (Preavviso)

1. Il periodo di preavviso deve essere interamente ed effettivamente lavorato.
2. Il periodo di preavviso, durante il quale deve essere resa l'effettiva prestazione lavorativa, deve computarsi nell'arco temporale immediatamente precedente alla data di cessazione del rapporto di lavoro e precisamente a ritroso da tale data per il periodo previsto dal contratto con riferimento all'anzianità di servizio del dipendente; durante il periodo di preavviso non possono essere assegnate le ferie che devono essere fruito prima dell'inizio del periodo di preavviso; la malattia del dipendente durante tale periodo, sospende il decorso di tale periodo fino alla guarigione del dipendente (possono essere previste eccezioni per periodi di malattia brevi, es. fino 15 giorni).

Art. 45 (Risoluzione consensuale)

1. L'istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro si applica nelle modalità e con i termini previsti dalla normativa vigente.

TITOLO VI - SISTEMI GESTIONALI

Art. 46 (Il sistema di pianificazione programmazione e controllo)

1. Il sistema di pianificazione, programmazione e controllo costituisce il principale processo di governo del funzionamento di ASP e lo strumento cui sono ancorate l'innovazione e il miglioramento continuo dei servizi e delle attività e la garanzia della sostenibilità complessiva dell'andamento aziendale.
2. Al processo di programmazione contribuiscono tutte le componenti aziendali, ciascuna per la parte di competenza, secondo un percorso che collega programmazione, monitoraggio,

misurazione e valutazione dei risultati raggiunti, in un ciclo di perfezionamento progressivo degli strumenti e delle decisioni.

Art. 47 (Il sistema di controllo di gestione)

1. Per la verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa, l'Azienda è dotata di un sistema di controllo di gestione basato su di un sistema di contabilità analitica che classifica i fattori produttivi di costo e di ricavo in linea con lo stesso Piano dei Conti della contabilità generale a garanzia dell'integrazione tra contabilità analitica ed economica.
2. I dati non contabili relativi alle risorse umane, agli utenti ed alle attività sono rilevati con sistemi gestionali integrati.
3. Il Piano dei Centri di costo-ricavo/responsabilità rispecchia la struttura organizzativa aziendale.
4. La reportistica interna, prodotta sullo stato di avanzamento, è periodica, secondo le direttive formulate dal Direttore.
5. In ogni caso sono sottoposti al Presidente report periodici (trimestrali/quadrimestrali) di verifica dei risultati economici, finalizzata alla valutazione degli scostamenti rispetto alla programmazione prevista ed allo stato di avanzamento nel raggiungimento dei risultati e degli obiettivi assegnati.

Art. 48 (Il sistema di valutazione e la gestione della premialità)

1. Il sistema di valutazione delle prestazioni è orientato a valorizzare il merito e a promuovere il miglioramento continuo delle performance dell'Azienda ed è ispirato ai principi di trasparenza e pubblicità.
2. Il Piano della Performance, costituente apposita sezione del PIAO, è il documento programmatico triennale in cui sono esplicitati gli obiettivi strategici, gli indicatori e i valori attesi, riferiti ai diversi ambiti di intervento e alle Aree/Servizi ed uffici aziendali interessati. Il Piano è l'elemento cardine del processo di programmazione e pianificazione, prodotto finale dei processi decisionali e strategici definiti dal Consiglio di Amministrazione dell'ASP, in coerenza con le politiche regionali e punto di partenza e di riferimento per la definizione, l'attuazione e la misurazione degli obiettivi e per la rendicontazione dei risultati aziendali.

Art. 49 (La misurazione e il controllo della qualità dei servizi)

1. L'Azienda adotta metodologie per la misurazione della qualità dei servizi resi agli utenti finali, alla comunità e agli utenti interni.
2. I risultati della misurazione della qualità dei servizi e la gestione strutturata dei reclami forniscono elementi di riferimento essenziali per il miglioramento continuo dei servizi. I risultati di tale misurazione sono resi pubblici.

Art. 50 (Comitato dei Garanti)

1. L'Azienda sottoscrive convenzioni per l'utilizzo del Comitato dei Garanti di altri enti pubblici, indispensabile per i compiti che lo stesso svolge in ambito consultivo garantistico in materia di provvedimenti sanzionatori indicati dall'art. 21 del Dlgs 165/2001 a carico dei dirigenti.
2. Con l'utilizzazione congiunta del Comitato dei Garanti si intende assicurare il massimo raccordo operativo tra enti pubblici ed economicità di gestione.

TITOLO VII – NORME DI RINVIO

Art.51 (Organizzazione e gestione del personale)

1. L'accesso ai posti ed ai profili professionali dell'Azienda è disciplinato da apposito regolamento e dei relativi allegati.

Art. 52 (Norme di rinvio finale)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni nazionali in materia e la contrattazione collettiva di settore.

Art. 53 (Abrogazione di norme)

1. Si intendono abrogate tutte le norme regolamentari contrastanti con le disposizioni del presente Regolamento.